



CITTA' DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Provincia di Bergamo

Piazza Mater et Magistra, 1
Tel. 035 791343
Fax. 035 790204

REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ E I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA (JURE SANGUINIS)

SOMMARIO

ART. 1 – UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'ISTRUTTORIA

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ED ALLEGATI ALLA STESSA

ART. 3 – REQUISITI ESSENZIALI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

ART. 4 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 5 – TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

ART. 6 – SOSPENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

ART. 7 – INTERRUZIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

ART. 8 – ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

ART. 1

(Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria)

1. Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (*jure sanguinis*), ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912 e gli adempimenti a seguito di riconoscimento per via giurisdizionale della cittadinanza italiana di cittadino straniero, discendente da avo italiano emigrato all'estero, sono assegnati all'unità organizzativa competente, ai sensi dell'art. 4, L. n. 241/1990.

ART. 2

(Presentazione dell'istanza ed allegati alla stessa)

1. L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (*jure sanguinis*) è presentata al Responsabile del procedimento, personalmente dall'interessato, corredata dalla documentazione di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 dell'08.04.1991.

2. L'ordinanza o la sentenza di riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana di cittadino straniero, discendente da avo italiano emigrato all'estero, è trasmessa dall'avvocato incaricato dai cittadini riconosciuti italiani oppure dall'avvocato che ha depositato il ricorso per copia autentica, anche per via PEC, oppure ai sensi delle Disposizioni di attuazione del C. p.c. art. 196-octies mentre gli atti di stato civile devono essere trasmessi in originale, debitamente tradotti e legalizzati.

ART. 3

(Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza)

1. Ha titolo a chiedere a questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza *jure sanguinis*, ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII. Gli accertamenti relativi alla condizione summenzionata possono essere eseguiti solo ed esclusivamente se il richiedente è residente nel Comune in cui è stata richiesta la trascrizione dell'atto di nascita (la residenza di una persona è determinata dall'*abituale e volontaria dimora* in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali).

2. E' competente a ricevere l'ordinanza o la sentenza di riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana di cittadino straniero, discendente da avo italiano emigrato all'estero emessa dal Tribunale Civile, l'Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è iscritto l'atto di nascita dell'avo o in cui è situata la parrocchia in cui è stato battezzato.

ART. 4

(Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento)

1. Il Responsabile del procedimento al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, come sopra:

- rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione (avvio del procedimento);
- effettua una prima valutazione della regolarità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato:

- a) dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, al fine delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*; in tal caso il Responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990;

- a) di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile, e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*; in tal caso il procedimento è concluso

con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 241/1990.

2. L'Ufficiale di Stato Civile verifica che la sentenza o l'ordinanza di riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana di cittadino straniero, discendente da avo italiano emigrato all'estero, sia divenuta definitiva e non più impugnabile, le legalizzazioni e le traduzioni degli atti di stato civile e la corrispondenza delle generalità degli atti con i dati inseriti nella sentenza o nell'ordinanza.

ART. 5

(Termine di conclusione del procedimento)

1. Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/1990, è stabilito in 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis all'Ufficiale di Stato Civile competente;

2. Il termine di conclusione degli adempimenti conseguenti al riconoscimento per via giurisdizionale del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana di cittadino straniero, discendente da avo italiano emigrato all'estero, è stabilito in 180 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile della sentenza o dell'ordinanza emessa dal Tribunale Civile.

ART. 6

(Sospensione del termine di conclusione del procedimento)

1. Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, di certificazioni, documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

ART. 7

(Interruzione del termine di conclusione del procedimento)

1. Ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo comma dell'art. 10-bis interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del medesimo articolo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

2. Ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste, l'Ufficiale di Stato Civile comunica all'avvocato incaricato dai cittadini riconosciuti italiani o che ha depositato il ricorso, eventuali motivi che ostano alla trascrizione degli atti di stato civile. La comunicazione di cui al primo comma dell'art. 10-bis interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine del procedimento di cui al secondo comma del medesimo articolo.

ART. 8

(Adozione del provvedimento)

1. Il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis) è concluso con l'adozione da parte del Sindaco di un provvedimento espresso, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991: il riconoscimento della cittadinanza italiana si ottiene con la trascrizione dell'atto di nascita.